



**COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI**  
*Provincia di Siena*

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**REGOLAMENTO**

**SULLE AREE EDIFICABILI**

**SULL'ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE  
PRINCIPALE**

**SULLE ESENZIONI**

**SUL VERSAMENTO PER CONTO DEGLI ALTRI  
CONTITOLARI**

**SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**SUI COMPENSI INCENTIVANTI**

# Il Consiglio Comunale

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera g), i) e p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011, 201, convertito con modificazioni, con la legge 22/12/2011, n. 214;

Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt.7, 8, 9 e 14;

Visto il D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, art. 13;

Visto il Decreto 30/12/1992, n. 504;

## **ADOTTA**

Il seguente regolamento

Art. 1

### **Aree edificabili**

1. Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti nel successivo comma 2 del presente articolo.
2. La Giunta comunale determina annualmente i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
3. I parametri e le fonti di riferimento utili per la valutazione del valore delle aree sono i seguenti:
  - a) indici di edificabilità;
  - b) destinazione funzionale;
  - c) ubicazione dell'immobile;
  - d) osservatorio dei valori immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori superiori a quelli predeterminati, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.

Art. 2

### **Assimilazione all'abitazione principale**

1. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza negli istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
2. All'abitazione di cui al comma 1, e alle relative pertinenze determinate sulla base delle disposizioni di legge che disciplinano l'imposta municipale propria, si applicano l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale.

Art. 3  
**Esenzioni**

1. L'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30/12/1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c.), del D.P.R. 22/12/1986, N.917, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 4  
**Versamento per conto degli altri contitolari**

1. L'imposta è versata da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta municipale propria relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 5  
**Accertamento con adesione**

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs, 19/6/1997, n. 218, ed il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 28/12/1998.
2. In caso di particolari necessità, il pagamento delle somme dovute può essere rateizzato come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione di cui al primo comma, senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. E' dovuta adeguata fidejussione bancaria o assicurativa qualora l'importo da versare è superiore a 5.164,56 euro.

Art. 6  
**Compensi incentivanti**

1. Al fine di potenziare l'ufficio tributi ed incentivare l'attività di accertamento, la Giunta comunale, sulla base di specifici progetti, può riconoscere al personale dipendente interessato un compenso incentivante da determinare in percentuale delle somme recuperate dall'evasione.

Art. 7  
**Norme finali e entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.